

Tribunale Ordinario di REGGIO CALABRIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 d.l.vo 29 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso che

- a norma dell'art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs. 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";

- l'art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti di applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.414 cpp, richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l'art.224 .bis cds prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa, accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- L'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma I del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente **COMUNE DI MOLOCHIO** presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

si stipula

la presente convenzione tra il **Ministero della Giustizia**, che interviene nel presente atto nella persona del **Dr. Luciano Gerardis**, Presidente del Tribunale ordinario di **REGGIO CALABRIA**, giusta la delega di cui in premessa e il **Comune di MOLOCHIO** in persona del **Sindaco legale rappresentante pro-tempore**, nella persona del **Sig. Beniamino Alessio** nato a **Molochio 03/01/1955**.

Art. 1
Attività da svolgere

L'Amministrazione consente che un numero massimo di n. 5 condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, in conformità del decreto ministeriale citato presso i sotto indicati servizi:

- **MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE;**
- **MANUTENZIONE E CURA AREE VERDI;**
- **ASSISTENZA A PERSONE DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI.**

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il soggetto indicato dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni è:

1) **L' Ingegnere Andrea Mesiani:** Responsabile del Servizio Tecnico Comunale soggetto individuato dal Sindaco.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni del nominativo sopra indicato.

L'Amministrazione, a richiesta dell'imputato si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando mansioni, giorni e orario di lavoro.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Amministrazione si impegna altresì, che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione

ospitante l'assicurazione dei condannati contro infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n.274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale per affari penali.

Reggio Calabria, il 03/04/2014

Per il Tribunale di Reggio Calabria
Il Presidente

Dr. Luciano Gerardis
Luciano Gerardis

Per il Comune di Molochio
Beniamino Alessio



Beniamino Alessio